

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| – Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| – Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Prof. Avv. Nicola Rondinone | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| – Prof. Vito Velluzzi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 19 marzo 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

La controversia verte sul calcolo dell'importo richiesto per l'estinzione anticipata di un mutuo indicizzato al franco svizzero e, in particolare, sulla voce denominata "rivalutazione".

Più precisamente, il ricorrente ha sottoscritto un mutuo in franchi svizzeri; dopo alcuni anni, resosi conto dello "svantaggio" maturato rispetto alla predetta valuta, si è recato presso la dipendenza della banca convenuta per ottenere un consiglio su come limitare la perdita, senza ottenere un valido supporto.

Poiché alla fine del 2011 la situazione peggiorava ulteriormente si è rivolto ad un altro istituto per la surroga del finanziamento. Pochi giorni prima della data di stipula dell'atto presso il notaio veniva comunicato al cliente l'importo del debito residuo, aumentato nel frattempo di 16.000,00/17.000,00 euro; il ricorrente annullava la procedura di surroga; il capitale residuo veniva già rivalutato con cadenza semestrale per cui il ricalcolo sarebbe stato effettuato due volte.

Con reclamo presentato, tramite un'associazione dei consumatori, il 5.4.2012 veniva richiesto "l'esatto conteggio della conversione franco svizzero/euro ed un dettaglio comprensibile di quanto dovuto per l'estinzione anticipata" di un mutuo stipulato nel 2003. In precedenza il ricorrente aveva già interessato la convenuta con nota del 19.8.2011 cui era stato fornito riscontro con lettera del 17.10.2011.

Con ricorso protocollato il 21.8.2012 il ricorrente ha chiesto:

1. un parere dell'ABF sulla correttezza del calcolo effettuato dalla banca convenuta considerato che l'effetto cambio "per questa rivalutazione semestrale ... è stato ricalcolato due volte";

2. la rinegoziazione del mutuo tenuto conto che ha dovuto annullare la procedura di surrogazione e che ha subito dei “danni economici” per non essere stato consigliato dai dipendenti della banca.

Nelle proprie controdeduzioni, presentate, tramite il Conciliatore Bancario, il 24/10/2012, l'intermediario resistente ha così ricostruito la vicenda all'origine della presente vertenza:

- in data 21.11.2003 il ricorrente ha stipulato un contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri per un importo capitale di € 100.000,00 e per la durata di 15 anni;
- con nota del 17.10.2011 l'intermediario rispondeva al reclamo pervenuto il 19.9.2011, fornendo i chiarimenti richiesti; veniva trasmesso un conteggio estintivo provvisorio calcolato sul debito residuo ed un conteggio di estinzione parziale calcolato sulla base di un versamento di € 20.000,00, come richiesto dal ricorrente;
- l'art. 9 del contratto prevede le modalità di determinazione del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata che tengono conto del tasso di cambio convenzionale e di quello rilevato del Franco svizzero;
- successivamente il cliente richiedeva un nuovo conteggio al fine di valutare i potenziali benefici derivanti dalla conversione in euro del finanziamento; la banca forniva riscontro in data 4.1.2012;
- ha richiamato gli artt. 8 e 9 del contratto di mutuo che disciplinano la facoltà del mutuatario di chiedere la conversione del tasso riferito al franco svizzero in uno riferito all'euro;
- i conteggi forniti al ricorrente rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali;
- l'operazione presenta carattere aleatorio; in proposito, ha richiamato la decisione del Collegio di Napoli n. 2374/11.

L'intermediario ha, inoltre, eccepito l'irricevibilità del ricorso nella parte relativa alla richiesta di rinegoziazione del mutuo, sia perché non formulata nelle precedenti istanze, sia perché afferisce alla valutazione del merito creditizio.

Ha eccepito altresì l'inammissibilità della richiesta di un parere sul conteggio estintivo in quanto è estranea all'ABF qualsiasi funzione di tipo consulenziale, come stabilito dal Collegio di Milano in più occasioni (ha citato le decisioni n. 110/12 e n. 1491/12).

La convenuta ha chiesto al Collegio:

- di voler dichiarare irricevibile il ricorso nella parte relativa alla richiesta di rinegoziazione, ovvero dichiararlo inammissibile per i motivi di cui sopra;
- di voler altresì dichiarare inammissibile il ricorso in relazione alla richiesta di verifica dei conteggi ovvero di respingere tale capo della domanda perché infondata;

DIRITTO

La controversia verte sostanzialmente sui conteggi effettuati dalla convenuta in occasione della richiesta di estinzione anticipata del mutuo indicizzato in franchi svizzeri a suo tempo stipulato dal ricorrente e, in particolare, sull'importo richiesto dalla banca a titolo di rivalutazione cambio storico-cambio periodo (pari a € 15.832,78 alla data del 21.12.2011).

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Il contratto, sottoscritto dal ricorrente e dalla cointestataria del ricorso con altro istituto poi incorporato dall'odierna resistente, concerne un mutuo ipotecario in euro, indicizzato in Franchi svizzeri, stipulato il 21/11/2003 per l'importo di € 100.000,00, durata quindici anni.

Si riportano di seguito le clausole contrattuali di interesse per la controversia in questione:

art. 4



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(...)

Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero, secondo le modalità esposte più avanti e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale del 0,261667% mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 3,14%.

Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri 1,5895 per un Euro.

Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà:

(...)

B) per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo:

b1 - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1.6-30.11 e 30 novembre relativamente al semestre 1.12-31.5 rilevato sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter, maggiorato di 1,40 punti;

b2 - l'eventuale differenza tra il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro pattuito contrattualmente e quello rilevato per valuta, 31 maggio per il semestre scadente a tale data o 30



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito REUTER e pubblicato su 'Il Sole 24 Ore', ove tali date dovessero cadere in un giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al tasso di cambio contrattualmente pattuito) di quanto liquidato a parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre ad ogni scadenza l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue: in caso di conguaglio positivo in favore della parte mutuataria l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca al nome della ~~stessa parte mutuataria con le modalità previste al~~ successivo art. 5; all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito al 1° dicembre e 1° luglio successivo per il conguaglio riferito al 1° giugno; in caso di conguaglio negativo per la parte mutuataria, l'importo sarà addebitato sullo stesso rapporto e con le stesse valute di cui sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno che, di regola e salvo impedimenti, sarà quella del 1.1 e 1.7 rispettivamente.

Art. 5



art. 5) Le parti pattuiscono fin d'ora l'apertura del rapporto di deposito fruttifero menzionato al precedente art. 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di congruaggio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione o servizio. Concordano inoltre che esso sarà regolato dalle seguenti ulteriori pattuizioni:

- le giacenze saranno remunerate ad un saggio di interesse pari al tasso di cui all'art. 2 comma 1 del DLGS 24.06.1998 n. 213 (TUR) pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale; gli interessi maturati saranno liquidati annualmente al 31.12 e saranno capitalizzati a far tempo dal giorno successivo a tale data al netto della trattenuta fiscale prevista per legge;

(...)

- l'estinzione totale o la conversione, come prevista al successivo art. 9, del mutuo cui il rapporto di deposito ipotecario comporterà l'estinzione anche di quest'ultimo. Nel caso di estinzione alla naturale scadenza del piano di ammortamento previsto e, quindi, ove la parte mutuataria abbia adempiuto integralmente all'obbligo di rimborso del capitale mutuato ed all'integrale pagamento degli interessi pattuiti, il saldo del deposito sarà riconosciuto alla parte mutuataria, previa liquidazione degli interessi maturati. Nel caso di estinzione anticipata totale la Banca effettuerà gli opportuni conteggi e provvederà a compensare il saldo eventuale del deposito con il debito residuo relativo al mutuo; ove il debito residuo fosse inferiore al saldo del deposito la differenza sarà riconosciuta alla parte mutuataria, ove invece il saldo del deposito fosse inferiore la parte mutuataria dovrà, ovviamente, effettuare il pagamento della differenza in favore della Banca. In caso di estinzione anticipata parziale, e quindi di prosecuzione del contratto di mutuo, anche il rapporto di deposito fruttifero proseguirà.

Art. 8



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

art. 8) La parte mutuataria potrà ottenere la conversione del tasso riferito al Franco Svizzero in uno riferito all' Euro.

Nell'esercizio di tale opzione la parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto

tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti

dalla Banca al momento della conversione. Tale richiesta

dovrà essere formulata tramite lettera raccomandata con avvisi-

so di ricevimento, che dovrà pervenire alla Banca almeno 60

giorni prima della data indicata per la conversione

che dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previ-

ste nel piano di ammortamento allegato al presente atto. La

(...)

Il giorno fissato per la conversione la Banca provvederà a

determinare l'eventuale variazione tra il tasso di cambio

FRANCO SVIZZERO/EURO stabilito contrattualmente e quello per

valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina

FXBK del circuito Reuter e pubblicato su 'Il Sole 24 Ore',

determinando l'incidenza di natura economica di tale varia-

zione sul debito residuo, decurtato del saldo eventualmente

esistente sul rapporto di deposito fruttifero di cui all'art.

5. L'importo così determinato sarà preso a base di calcolo

per il nuovo piano di ammortamento che conserverà, di norma,

la scadenza originariamente stabilita contrattualmente.

(...)

Art. 9

art. 9) E' facoltà della parte mutuataria rimborsare il mutuo

in anticipo rispetto alla scadenza concordata, sia totalmen-

te sia parzialmente, mediante richiesta scritta con lettera

raccomandata con avviso di ricevimento e che dovrà pervenire

alla 'Banca' almeno 60 giorni prima della data in cui la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

parte mutuataria intende effettuare la restituzione, tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste dal piano di ammortamento allegato al presente atto.

(...)

Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su 'Il Sole 24 Ore' nel giorno dell'operazione di rimborso.

(...)

Qualora la parte mutuataria esercitasse la facoltà di restituzione anticipata successivamente alla scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un'indennità di estinzione pari all'1,5%, calcolata sul debito residuo alla data di estinzione secondo la seguente formula: $\text{debito residuo} \times 1,5/100$ (art 40 Comma 1 del T.U. come modificato dal Dlg. 342/99).

(...)

Con nota del 4.1.2012 la convenuta ha comunicato alla controparte il seguente "Conteggio preventivo di conversione per cambio piano CHF/EURO":

Capitale Residuo al 21/12/2011	Euro	51.964,12
Indicizzazione Valutaria	Euro	119,42
Indicizzazione finanziaria	Euro	-36,35
Rivalutazione ⁽²⁾ : cambio storico 1,58950 cambio periodo 1,2183	Euro	15.832,78
Onere di conversione	Euro	103,29
Importo Totale	Euro	67.983,26
		(Salvo Errori & Omissioni)

Nella mail in pari data la banca ha chiarito che la voce "rivalutazione" è determinata nel seguente modo: $\text{capitale residuo} \times \text{cambio storico} : \text{cambio attuale} - \text{capitale residuo}$.

Ciò premesso in fatto, va anzitutto rilevato che la convenuta ha eccepito l'irricevibilità del ricorso nella parte che attiene alla richiesta di rinegoziazione del mutuo in quanto:

- non formulata nelle precedenti istanze;
- non rientrante nella competenza dell'ABF perché relativa alla valutazione del merito creditizio.



Ora, a prescindere dalla fondatezza in rito dell'eccezione ora illustrata, la domanda andrebbe comunque respinta nel merito, posto che questo Collegio ha già avuto occasione di sottolineare in diverse occasioni che, in generale, non sussiste – al di fuori delle specifiche previsioni di legge (che, tuttavia, nella fattispecie in questione non appaiono ricorrere) – un generale obbligo di rinegoziazione del contratto di finanziamento in funzione perequativa, né un obbligo di rinegoziazione alle condizioni proposte dal soggetto finanziato. Infatti, la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali – salvi i limiti posti dall'ordinamento – rientra nella più ampia autonomia delle parti, le quali possono ridefinire i propri interessi in una fase successiva alla genesi del contratto, ma ogni modifica delle condizioni del contratto di finanziamento in essere, non può prescindere dal consenso di entrambe le parti, che deve formarsi in piena libertà.

L'intermediario resistente ha eccepito altresì che la richiesta volta ad ottenere un parere dell'ABF è inammissibile in quanto è estranea alle funzioni dell'Arbitro "qualsiasi funzione di tipo consulenziale".

L'eccezione coglie nel segno; deve, infatti, ricordarsi – come questo Collegio ha più volte avuto occasione di sottolineare (si vedano, ad esempio, le Decisioni n. 207/12, n. 644/2010 e n. 385/2011) – che è estranea alle funzioni dell'ABF qualsiasi attività di tipo consulenziale, quale nella specie la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF.

La relativa domanda, pertanto, non può essere accolta.

Ad abundantiam, osserva questo Collegio che vi sono numerosi precedenti dell'ABF relativi a casi analoghi a quello all'origine del presente procedimento dai quali il ricorrente potrebbe trarre sufficienti indici per valutare la correttezza dei conteggi effettuati dall'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO